



Sentenza n.

76/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Alessandra Cucuzza Giudice relatore

Annalaura Leoni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto n. 63250 nei confronti del Comune di Molazzana, nella sua qualità di agente contabile della riscossione della Provincia di Lucca per il conto giudiziale iscritto al n. 133731, relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016;

visti gli atti di causa;

uditi all'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il relatore e la Procura regionale nella persona del sost. proc. gen. dott.ssa Paola Ciccarelli; ritenuto in

FATTO

Il presente giudizio ha ad oggetto il conto relativo alla riscossione per l'esercizio 2016 del "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali" (c.d. TEFA) ed il suo riversamento alla Provincia. Il conto è sottoscritto dall'economo del Comune di Molazzana, Simonetta Lorenzetti, Responsabile dei servizi finanziari, è datato 26 agosto 2021

ed è stato parificato dalla Provincia con Determinazione dirigenziale n. 1434 del 15 dicembre 2022.

Con relazione n. 103/2025 il magistrato relatore ha escluso la possibilità di procedere alla dichiarazione di regolarità del conto ed al discarico dell'agente contabile, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità del conto, non essendo lo stesso firmato dal Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Molazzana, ed in via subordinata la dichiarazione di irregolarità del conto in quanto:

- nella parte "Estremi riscossione" è stato erroneamente esposto l'importo di euro 9.363,16, piuttosto che di euro 9.335,08 in quanto non si è tenuto conto della commissione dello 0,30% del riscosso TEFA che il Comune deve trattenere ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 504/1992;
- il versamento alla Provincia delle entrate TEFA di competenza dell'esercizio 2016 è stato tardivo, essendo stati versati nel 2017, per compensazione, euro 4.679,22 e nel corso degli esercizi 2020 e 2022 euro 4.058,78;
- non è stata versata la somma residua di euro 597,08.

All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, con ordinanza n. 43 del 2025, il Collegio, ritenendo necessario verificare la procedibilità del giudizio, ha disposto la restituzione degli atti al relatore per l'acquisizione della documentazione relativa al conferimento da parte del Comune di Molazzana del potere di rappresentanza in capo al funzionario che ha firmato il conto.

Il Magistrato relatore, con relazione integrativa del 30 ottobre 2025, ha depositato la delibera della Giunta del Comune di Molazzana n. 15 del 10 aprile 2014, con la quale la dott.ssa Simonetta Lorenzetti è stata designata “*funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale*”, confermando, a seguito di corrispondenza con il Comune, che tale delibera è rimasta in vigore anche per l’esercizio 2016.

Nelle more, il Comune di Molazzana ha comunicato di avere versato alla Provincia di Lucca l’importo residuo di euro 597,08, allegando il relativo mandato di pagamento n. 574 del 26 agosto 2025.

All’odierna udienza nessuno è comparso per il Comune di Molazzana e per la Provincia di Lucca, mentre il P.M., ritenuto che i profili di irregolarità permangano, ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto senza addebito, stante l’intervenuto versamento dell’importo residuo.

All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere affrontata e superata, in considerazione dell’attività istruttoria espletata, l’eccezione di improcedibilità del presente giudizio per irricevibilità del conto.

Nel caso in esame, infatti, come sostenuto anche dal giudice relatore, l’agente contabile per la riscossione del tributo TEFA deve essere individuato nel Comune di Molazzana, in quanto agente contabile *ex lege* per la riscossione di tale tributo, posto che la disciplina normativa espressamente prevede che il Comune lo incassi unitamente alla TARI e, trattenuta la commissione prevista per legge, proceda al

riversamento del tributo incassato alla Provincia (Sez. Regione Sicilia n. 96/2025; Sez. Regione Calabria n. 67/2024).

La posizione della giurisprudenza richiamata e del giudice relatore in tema di individuazione dell'agente contabile è sostenuta dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce espressamente alla persona giuridica la possibilità di assumere la veste di agente contabile (*ex multis* Cass. Sez. Un. n. 123/2001), nonché dalla prevalente giurisprudenza contabile, che attribuisce costantemente tale qualificazione, in via esemplificativa, agli istituti di credito tesoreri degli enti pubblici, alle società o enti pubblici incaricati della riscossione, alle società che gestiscono strutture recettive (*ex multis* Sez. Regione Calabria n. 163/2025; Sez. Regione Veneto n. 101/2025 e n. 300/2021).

Nel caso in giudizio, poiché il conto è stato firmato da un funzionario del comune, è necessario verificarne il relativo potere di rappresentanza. A tal proposito l'art. 30 co. 1 del Regolamento TARI del Comune prevede che *“a norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*. La norma richiamata dal Regolamento, nonostante sia stata abrogata dall'art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è stata sostanzialmente riproposta dal comma 692 della medesima legge,

secondo il quale *“il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*.

Alla luce di tale previsione normativa, il Collegio ritiene che il funzionario incaricato della gestione dei rifiuti abbia il potere di sottoscrivere il conto TEFA presentato dallo stesso ente pubblico.

Pertanto, sulla base del consolidato orientamento secondo il quale la rappresentanza processuale *“non può essere validamente conferita a soggetti che siano privi di poteri di rappresentanza sostanziale”*, la giurisprudenza della Suprema corte ha espressamente riconosciuto che la rappresentanza sostanziale di un ente pubblico possa essere attribuita al dipendente responsabile di un ufficio e, nello specifico, dell'Ufficio tributi (Cass. Sez. Un. n. 5463/2004). Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 107 del TUEL, nel prevedere che ai dirigenti *“spettino tutti i compiti coerenti con tale responsabilità, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno” (comma 2, prima parte)*, ha chiaramente disposto la competenza degli stessi alla *“gestione sostanziale di rapporti con i terzi in nome e per conto dell'amministrazione”* (Cass. Sez. Un. n. 5463/2004).

Per tali ragioni è stato necessario acquisire la delibera della Giunta del Comune di Molazzana n. 15 del 10 aprile 2014, con la quale la dott.ssa Simonetta Lorenzetti, firmataria del conto in esame, è stata designata

“funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale” e, dunque, è stato possibile verificare positivamente il conferimento da parte del Comune di Molazzana del potere di rappresentanza in capo al funzionario che ha firmato il conto, che, pertanto, risulta procedibile.

Quanto al merito, il Collegio deve dare atto dell’intervenuto versamento, con mandato n. 574 del 26 agosto 2025, dell’importo residuo di euro 597,08, corrispondente a quanto ancora dovuto dal Comune alla Provincia a titolo di TEFA 2016, non risultando, allo stato attuale, ammanchi o addebiti a carico dell’agente contabile.

Con riferimento agli altri rilievi mossi dal Magistrato istruttore in merito all’erronea indicazione dell’importo della riscossione ed al ritardato versamento, si ritiene che gli stessi non siano di gravità tale da precludere la dichiarazione di discarico dell’agente contabile, anche in considerazione, come già riconosciuto da questa Sezione in un caso analogo, *“delle misure di autocorrezione adottate dal Comune medesimo in ottemperanza ai rilievi formulati dal Magistrato istruttore”* (Sez. regione Toscana n. 38/2026).

Pertanto, concordemente alla giurisprudenza di questa Sezione e condividendo i rilievi del Magistrato istruttore sia in merito al ritardato versamento che all’erronea indicazione dell’importo da riversare, che non tiene conto della commissione che il Comune ha diritto a trattenere ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 504/1992, il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile, previa declaratoria dell’irregolarità del conto in ragione dei predetti rilievi. Non vi è pronuncia sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione dell’agente contabile e l’assenza di

condanna a suo carico.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,
definitivamente pronunciando sul giudizio di conto in epigrafe,

dichiara l'irregolarità del conto n. 133731 per le ragioni di cui in parte
motiva;

dichiara il discarico dell'agente contabile.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio
2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Angelo Bax

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/07/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente